



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **851**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica dei criteri e modalità per la gestione degli interventi di solidarietà a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti, approvati, da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 970 di data 30 aprile 2010.

Il giorno **04 Maggio 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti:

MAURO GILMOZZI
FRANCO PANIZZA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica quanto segue.

Con deliberazione n. 1221 di data 16 maggio 2008, successivamente integrata con deliberazione n. 1759 di data 11 luglio 2008, sono stati approvati i criteri e modalità per la gestione degli interventi di solidarietà a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti di cui all'art. 11, comma 1 bis, della legge provinciale 3 novembre 2000 n. 12.

Successivamente (deliberazione n. 970 di data 30 aprile 2010) è stato approvato un testo aggiornato dei citati criteri e modalità. Gli stessi prevedono al punto 6. il trasferimento da parte della Provincia al gestore dei fondi relativi agli interventi di solidarietà (sussidi/assegni di studio oltre alle spese di gestione) con la seguente periodicità:

Sussidi e assegni di studio

trentacinque per cento entro il mese di marzo dell'anno di riferimento,
trenta per cento entro il mese di giugno dell'anno di riferimento,
trenta per cento entro il mese di agosto dell'anno di riferimento,
il cinque per cento a saldo, una volta approvato il consuntivo, salvo ricalcolo;

Spese di gestione

il sessanta per cento entro il mese di marzo dell'anno di riferimento,
il trentacinque per cento entro il mese di giugno dell'anno di riferimento,
il cinque per cento a saldo, una volta approvato il consuntivo, salvo ricalcolo.

Considerata la tipologia di attività che vengono realizzate e la circostanza che il gestore eroga di norma i fondi relativi ai sussidi e agli assegni di studio in due riprese - per consentire una contestuale visita alle famiglie e nel contempo limitare, in assenza di strumenti bancari e postali, la circolazione di contante, cautela questa necessaria nei contesti considerati - risulta più funzionale alla situazione modificare i citati criteri nel senso di prevedere che i trasferimenti dei fondi avvengano su fabbisogno di cassa fino al novantacinque per cento dei fondi assegnati.

Ciò detto, si ritiene necessario sostituire il punto 6. dei criteri in vigore con il seguente:

“6. Trasferimento dei fondi

I trasferimenti (sussidi, assegni di studio e spese di gestione) avvengono su fabbisogni di cassa fino al novantacinque per cento da predisporre tenuto conto dell'utilizzo delle risorse già erogate precedentemente, il tutto compatibilmente con le disponibilità di cassa del Servizio. La quota a saldo del cinque per cento verrà erogata, salvo ricalcolo, una volta approvato il consuntivo.”

In sede istruttoria sono stati acquisiti i necessari pareri interni.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- vista la legge provinciale sugli emigrati trentini;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di sostituire il punto 6. dell'allegato contenente i "Criteri e modalità per la gestione degli interventi di solidarietà a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti (articolo 11, comma 1 bis della legge provinciale 3 novembre 2000 n. 12, introdotto con l'articolo 76, comma 4 della legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23)" approvato con deliberazione n. 970 di data 30 aprile 2010 con il seguente:

"6. Trasferimento dei fondi

I trasferimenti (sussidi, assegni di studio e spese di gestione) avvengono su fabbisogni di cassa fino al novantacinque per cento da predisporre tenuto conto dell'utilizzo delle risorse già erogate precedentemente, il tutto compatibilmente con le disponibilità di cassa del Servizio. La quota a saldo del cinque per cento verrà erogata, salvo ricalcolo, una volta approvato il consuntivo.";

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito mondotrentino.net.

CEC